

**REGOLAMENTO DELLA RIVISTA
“DIRITTI REGIONALI. RIVISTA DI DIRITTO DELLE
AUTONOMIE TERRITORIALI”**

**ARTICOLO 1
(Formato e Organi della Rivista)**

1. “Diritti regionali. Rivista di Diritto delle autonomie territoriali” (d’ora in poi, Rivista) è una Rivista scientifica telematica, istituita nell’anno 2016.

2. Costituiscono organi della Rivista: il Direttore responsabile; il Comitato scientifico; il Comitato di Direzione; il Comitato di Redazione.

3. Il Comitato di Direzione e il Comitato di Redazione si riuniscono fisicamente almeno una volta all’anno, sotto la Presidenza del Direttore responsabile. Nel periodo intercorrente tra le riunioni, i lavori di detti organi vengono svolti, e le relative decisioni assunte, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici.

4. L’ammissione di nuovi componenti degli organi collegiali di cui al comma 2 è deliberata dal Comitato di Direzione a maggioranza dei componenti, su proposta del Direttore responsabile, anche congiuntamente ad uno o più componenti del Comitato di Direzione.

5. Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 3, ai fini del presente Regolamento la mancata espressione di volontà da parte di un componente del Comitato di Direzione equivale ad espressione di assenso/approvazione.

**ARTICOLO 2
(Tipologia dei contributi)**

1. La Rivista pubblica prevalentemente contributi scientifici dottrinali di Diritto delle autonomie territoriali.

2. La Rivista pubblica contributi inediti o, al più, in corso di stampa in volumi collettanei di presumibile pubblicazione successiva rispetto a quella del numero della Rivista.

3. Ciascun numero della Rivista si apre con un Editoriale.

4. Ai fini della Rivista, sono considerati “Articoli scientifici” i contributi scientifici, articolati in paragrafi muniti di titolo e corredati di note bibliografiche e giurisprudenziali a piè di pagina, che abbiano un’estensione di almeno 18.000 caratteri, note e spazi inclusi.

5. Oltre agli Articoli scientifici di cui al comma precedente, la Rivista si riserva la possibilità di pubblicare altra tipologia di contributi (quali, in via meramente esemplificativa: note a sentenza, opinioni, commenti, eccetera), nonché di segnalare incontri di studio, convegni ed iniziative scientifiche, novità editoriali.

6. La Rivista si riserva di ospitare Forum di discussione su argomenti predeterminati, e di proporre Call for papers.

7. Tutti i contributi sono pubblicati in un formato scaricabile dal sito Internet della Rivista.

8. La Rivista pubblica contributi redatti nelle seguenti lingue: Italiano, Spagnolo, Inglese, Francese.

ARTICOLO 3

(Periodicità della Rivista e tempi di consegna dei contributi)

1. La Rivista ha periodicità quadrimestrale, con la pubblicazione di 3 numeri all’anno.

2. Il numero 1 si chiude il 31 dicembre dell’anno precedente. Il numero 2 si chiude il 30 aprile dell’anno in corso. Il numero 3 si chiude il 31 agosto dell’anno in corso.

3. Gli Articoli scientifici, ai fini di cui ai successivi articoli 4 e 5, devono essere consegnati dall’Autore, rispettivamente, almeno 40 giorni e almeno 30 giorni prima delle scadenze di cui al precedente comma 2.

4. Gli altri contributi devono essere consegnati entro la scadenza di chiusura del numero, di cui al precedente comma 2.

5. I contributi – conformati ai criteri redazionali della Rivista, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento – devono essere inviati in formato elettronico Word, mediante posta elettronica.

6. La cura redazionale dei contributi di ciascun numero della Rivista è affidata dal Direttore responsabile ad uno dei componenti del Comitato di Redazione, utilizzando il criterio della rotazione. Di tale attività si dà menzione nel relativo numero della Rivista.

ARTICOLO 4

(Referaggio di Articoli scientifici proposti dall'Autore)

1. Gli Articoli scientifici inviati alla Rivista dall'Autore di sua iniziativa, proponendoli per la pubblicazione, sono sottoposti ad una procedura di doppio referaggio cieco (*double blind peer review*).

2. Essi – previa valutazione positiva da parte del Direttore responsabile, con riferimento ai criteri minimi di adeguatezza scientifica del contributo e di pertinenza all'area tematica della Rivista – dopo essere stati resi anonimi, sono inviati dal Direttore responsabile a due referee da lui scelti, tra i componenti del Comitato di Direzione, utilizzando congiuntamente i criteri della rotazione e della competenza disciplinare. I nominativi dei referee vengono successivamente comunicati dal Direttore responsabile al Comitato di Direzione, entrambi rimanendo vincolati alla segretezza, nei confronti dei terzi, in merito all'identità dei referee. Il Direttore comunica a ciascun referee se, nella scheda di cui al successivo comma 3, deve qualificarsi come referee n. 1, n. 2 o (eventualmente, ai sensi del comma 7 del presente articolo) n. 3.

3. Ciascun referee esprime la propria valutazione, inviando la Scheda – di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente Regolamento – compilata al Direttore responsabile, in formato pdf, entro 15 giorni dalla attribuzione dell'incarico.

4. Il Direttore responsabile custodisce copia di tutte le Schede di valutazione, in formato elettronico (pdf) e cartaceo, unitamente ai nominativi dei referee cui queste sono associate, mediante conservazione del testo dei messaggi di posta elettronica di conferimento dell'incarico al referee e di invio della Scheda compilata da parte di quest'ultimo.

5. Nel caso di dichiarata impossibilità del referee o di mancato rispetto della scadenza di cui al precedente comma 3 – previo sollecito infruttuoso, da parte del Direttore responsabile, alla consegna della scheda di valutazione entro un termine non superiore a 7 giorni – il Direttore responsabile provvede a sostituire il referee, secondo la disciplina di cui al precedente comma 2.

6. Il referaggio può dar luogo ad uno dei seguenti 4 esiti: pubblicabilità dell'Articolo scientifico; pubblicabilità condizionata a modifiche; pubblicabilità con suggerimenti di modifica non vincolanti; non pubblicabilità.

7. Nel caso di valutazione di non pubblicabilità, espressa da uno dei due referee, l'Articolo scientifico viene sottoposto ad una terza valutazione, ad opera di un ulteriore referee nominato dal Direttore responsabile secondo la disciplina di cui al precedente comma 2. Nel caso di valutazione di non pubblicabilità, espressa da due referee, l'Articolo scientifico non viene pubblicato.

8. Le Schede di valutazione – che non riportano i nominativi dei referee – vengono inoltrate dal Direttore responsabile all'Autore, al fine di renderlo edotto delle modifiche da apportare.

9. L'Autore riconsegna, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, l'Articolo scientifico in versione definitiva almeno 7 giorni prima della scadenza di cui all'articolo 3, comma 2. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, la pubblicazione dell'Articolo scientifico viene rinviata al numero successivo della Rivista.

10. Nel caso di pubblicabilità condizionata a modifiche, espressa da almeno uno dei due referee, il Direttore responsabile procede al controllo sulla effettuazione delle modifiche.

11. Eccezionalmente, in considerazione della specificità disciplinare dell'Articolo scientifico, il Direttore responsabile può effettuare la proposta di un referee esterno al Comitato di Direzione, che viene approvata dalla maggioranza dei componenti di tale Comitato.

12. La qualificazione di "Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 4 del Regolamento della Rivista" è riportata nella nota iniziale dell'Articolo scientifico.

ARTICOLO 5

(Referaggio semplificato di Articoli scientifici richiesti dalla Rivista)

1. La Rivista può, per esigenze di programmazione, richiedere, su proposta del Direttore responsabile, la elaborazione di Articoli scientifici ad uno o più Autori.

2. Il Direttore responsabile, effettuata una prima valutazione positiva, invia l'Articolo scientifico al Comitato di Direzione, i cui componenti possono, entro 15 giorni dalla ricezione del contributo, formulare suggerimenti di modifiche. Scaduto detto termine, il Direttore responsabile, personalmente o delegando un componente del Comitato di Direzione, collaziona i suggerimenti di modifiche pervenuti e li invia all'Autore, il quale riconsegna l'Articolo scientifico in versione definitiva almeno 7 giorni prima della scadenza di cui all'articolo 3, comma 2. Nel caso di mancato rispetto di tale ultimo termine, la pubblicazione dell'Articolo scientifico viene rinviata al numero successivo della Rivista.

3. La non pubblicabilità dell'Articolo scientifico, su proposta del Direttore responsabile o di uno dei componenti del Comitato di Direzione, deve essere approvata espressamente dalla maggioranza dei componenti del Comitato di Direzione integrato dal Direttore responsabile, il cui voto vale doppio in caso di parità.

4. La qualificazione di "Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista" è riportata nella nota iniziale dell'Articolo scientifico.

ARTICOLO 6
(Modifica del Regolamento)

1. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere modificate, su proposta del Direttore responsabile, dalla maggioranza dei componenti del Comitato di Direzione integrato dal Direttore responsabile, il cui voto vale doppio in caso di parità.

ALLEGATO A

Criteri redazionali della Rivista “Diritti Regionali. Rivista di Diritto delle Autonomie Territoriali”

- Virgolette: sempre alte (“ ”), eccetto che per la citazione testuale di frasi o di disposizioni normative, nel qual caso utilizzare le virgolette basse (« »)
- Parole straniere: sempre in corsivo
- Nome e cognome dell’Autore, titolo del Contributo: all’inizio del contributo, tutto in maiuscolo centrato, su due righe successive; accanto al cognome dell’Autore, asterisco di rinvio alla nota iniziale a piè di pagina, nella quale sono indicati la qualifica dell’Autore e l’Ente di appartenenza
- Sommario: posto sotto il titolo del Contributo, riporta numero e titolo dei paragrafi separati da un trattino, con carattere Times new roman 10
- Numero e titolo dei paragrafi: vanno ripetuti nel testo in corsivo, all’inizio di ciascun paragrafo

CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE

(da effettuarsi nelle note a piè di pagina)

- Monografie, Trattati scientifici e Manuali: iniziali del nome e del cognome in maiuscolo, cognome in maiuscoletto, titolo dell’opera in corsivo, città di edizione ed anno non separati da virgola e senza alcun riferimento all’editore, numero di pagina non preceduto da p. o pag. Esempio: F. TORIELLO, *La condizione dello straniero. Profili di diritto comparato e comunitario*, Padova 1997, 35 ss.
- Volumi collettanei: AA.VV., titolo dell’opera in corsivo, “a cura di” seguito dall’iniziale del nome e dal cognome dell’autore (o degli autori, separati da una virgola) non in maiuscoletto, città di edizione ed anno non separati da virgola e senza alcun riferimento all’editore. Esempio: AA.VV., *Diritto degli stranieri*, a cura di B. Nascimbene, Padova 2004.

- Contributi in Volumi collettanei: iniziali del nome e del cognome in maiuscolo, cognome in maiuscoletto, titolo dell'opera in corsivo, "in AA.VV.", titolo dell'opera in corsivo, "a cura di" seguito dall'iniziale del nome e dal cognome dell'autore (o degli autori, separati da una virgola) non in maiuscoletto, città di edizione ed anno non separati da virgola e senza alcun riferimento all'editore, numero di pagina non preceduto da p. o pag. Esempio: P. CIARLO, *Poteri legislativi e governo dei processi economico-sociali: le nuove Regioni*, in AA.VV., *Nuova Costituzione federale e sviluppo locale nel Mezzogiorno*, a cura di F. Bencardino, M. Paradiso, R. Santucci, L. Zoppoli, Milano 2002, 19 ss.

- Voci di Enciclopedia: iniziali del nome e del cognome in maiuscolo, cognome in maiuscoletto, titolo della voce in corsivo, "in" seguito dal titolo abbreviato dell'Enciclopedia in corsivo, n. del volume seguito tra parentesi dall'anno (senza riferimento alla città di edizione ed all'editore), numero di pagina non preceduto da p. o pag. Es.: D. NOCILLA, *Popolo (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XXXIV (1985), 341 ss.

- Articoli in Rivista: iniziali del nome e del cognome in maiuscolo, cognome in maiuscoletto, titolo dell'articolo in corsivo, "in" seguito dal titolo abbreviato della Rivista in corsivo (con in maiuscolo solo il primo nome del titolo della Rivista), anno, parte (là dove presente), numero di pagina non preceduto da p. o pag. Esempio: L. MONTANARI, *I limiti europei alla disciplina nazionale della cittadinanza*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2010, 948 ss.

- Contributi pubblicati *on line* (in siti Internet): iniziali del nome e del cognome in maiuscolo, cognome in maiuscoletto, titolo dell'articolo in corsivo, "in" seguito dall'indirizzo Internet del sito in corsivo, numero del fascicolo ed anno separati da "/" (là dove possibile), numero di pagina non preceduto da p. o pag. (per i contributi scaricabili in pdf). Esempio: A. RUGGERI, *Riforma dello statuto siciliano e riordino del sistema delle fonti (a proposito della bozza Leanza)*, in *www.federalismi.it*, 2/2003, 3 ss.

- Citazioni del medesimo Contributo, successive alla prima: iniziali del nome e del cognome in maiuscolo, cognome in maiuscoletto, prime 2 o 3 parole

del titolo del contributo in corsivo, “cit.,” seguito dal numero di pagina non preceduto da p. o pag. Esempio: P. CIARLO, *Poteri legislativi*, cit., 19 ss.

CITAZIONI GIURISPRUDENZIALI (E ASSIMILATE, AD ESEMPIO
PER LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI)

(da effettuarsi nelle note a piè di pagina)

- La prima volta: nome abbreviato dell’organo giudicante, “sez.” (là dove presente), data per esteso e numero non separati da virgola, “in” seguito dal titolo abbreviato della Rivista in corsivo (o, in alternativa, dall’indirizzo Internet del sito in corsivo o dal nome della Banca dati in corsivo), anno, parte (là dove presente), numero di pagina non preceduto da p. o pag., “con nota di” seguito dalle iniziali del nome e del cognome dell’Autore, e dal titolo della nota in corsivo (qualora la sentenza sia corredata da nota a sentenza). Per le pronunce della Corte costituzionale non è richiesta l’indicazione degli estremi della pubblicazione, data la loro agevole reperibilità nel sito Internet della Corte costituzionale (all’indirizzo: www.cortecostituzionale.it), a meno che tale indicazione sia funzionale alla citazione della relativa nota a sentenza. Esempio: Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2008 n. 19275, in *Foro it.*, 2010, I, 623 ss.; Corte cost. 12 aprile 1973 n. 38, in *Giur. cost.*, 1973, 362 ss., con nota di G. PUGLIESE, *Diritto all’immagine e libertà di stampa*.

- Citazioni della medesima pronuncia, successive alla prima: nome abbreviato dell’organo giudicante, “n.” seguito dal numero e dall’anno separati da “/”, “cit.,” seguito dal numero di pagina non preceduto da p. o pag. Esempio: Cass. n. 19275/2008, cit., 623 ss.

CITAZIONE DI RIFERIMENTI NORMATIVI

- La prima volta: denominazione abbreviata del provvedimento normativo, data per esteso e numero non separati da virgola. Esempio: l. 31 dicembre 1996 n. 675; l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3; d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

- Citazioni del medesimo provvedimento normativo, successive alla prima: denominazione abbreviata del provvedimento normativo, “n.” seguito dal numero e dall’anno separati da “/”. Esempio: l. n. 675/1996
- Citazione di articoli, commi, lettere, numeri, eccetera: abbreviata. Esempio: art. 2, co. 3, lett. f), n. 3

PUBBLICABILITÀ, CON I SEGUENTI SUGGERIMENTI DI MODIFICA NON VINCOLANTI:

Elementi ed aspetti di qualità scientifica da valutare da parte del referee:

- ai fini della pubblicabilità, anche se condizionata o con suggerimenti di modifica, l'Articolo scientifico deve raggiungere almeno il livello di "accettabile", secondo i criteri e parametri individuati dalla VQR 2011-2014 per l'Area 12–Scienze giuridiche (e/o per l'eventuale altra Area scientifica di riferimento, nel caso di contributi interdisciplinari o afferenti ad altri settori di ricerca), nonché per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia;

- devono, in ogni caso, essere oggetto di valutazione: la correttezza lessicale, grammaticale e sintattica; lo stile espositivo; la completezza, linearità e chiarezza, consequenzialità e coerenza della trattazione della tematica; l'approfondimento dei profili indagati; l'apporto critico dell'Autore e il rigore metodologico e argomentativo; la originalità e innovatività del contributo; il respiro e la rilevanza internazionale del contributo; l'impatto ed utilità del contributo per l'avanzamento della conoscenza e per il progresso scientifico; la completezza e pertinenza dei riferimenti bibliografici e giurisprudenziali; la completezza del reperimento e dello studio delle fonti (e di quello documentale in genere); il rispetto dei criteri di citazione.